



Regolamento di accesso e fruizione del servizio di trasporto scolastico

ART. 1

Il Comune di Masi Torello organizza il servizio di trasporto scolastico del quale possono usufruire gli scolari delle scuole dell'obbligo.

ART. 2

La domanda per il trasporto scolastico deve essere presentata ogni anno scolastico alla scuola frequentata entro il termine stabilito dal Servizio Ufficio Scuola del Comune di Masi Torello.

Decorso il termine stabilito per la presentazione delle domande, potranno essere accolte solamente quelle che non comportino modifiche dei percorsi prestabiliti, aumento del numero dei mezzi, allungamento dei tempi di percorrenza, istituzione di nuove fermate.

Ogni utente del servizio di trasporto scolastico dovrà versare una quota annuale, quale contributo spesa per il servizio stesso, che verrà stabilita dall'Amministrazione Comunale con apposito atto deliberativo e che non sarà variata nel corso dell'anno, ma che potrà essere aggiornata di anno in anno.

Al fine di garantire il servizio ad ogni utente, le famiglie meno abbienti possono secondo le modalità e le tempistiche stabilite dal vigente regolamento ISEE chiedere una riduzione dell'importo della retta.

Le eventuali richieste di esenzione, riduzione o dilazione del pagamento dovranno essere presentate all'Ufficio Servizi Sociali del Comune di Masi Torello.

La rinuncia al servizio, durante l'anno scolastico, deve essere comunicata preventivamente all'Ufficio Scuola, se la disdetta avviene entro il 31/01, l'importo sarà del 50% della retta totale, successivamente a tale data si dovrà corrispondere all'Amministrazione Comunale l'intera somma.

Qualora i familiari tenuti al pagamento della quota per il trasporto non vi provvedano entro i termini stabiliti dall'Amministrazione Comunale, si procederà alla riscossione coattiva a norma di legge.

All'atto della presentazione della domanda i genitori dei bambini per i quali viene richiesto il servizio di trasporto scolastico devono dichiarare di aver preso visione del presente regolamento e di accettarne tutte le condizioni senza riserva alcuna.

ART. 3

Il trasporto viene effettuato da casa a scuola e ritorno in base a percorsi determinati annualmente.

I punti di raccolta si determineranno prima dell'inizio dell'anno scolastico (il più vicino possibile a casa e in luoghi non pericolosi) fermo restando che non potranno essere percorse strade private o strade che non consentano il transito e le manovre in sicurezza dei mezzi di trasporto.

E' facoltà dell'Amministrazione Comunale stabilire, previa adeguata informazione alle famiglie altri punti di raccolta durante l'anno scolastico, a seconda della necessità e tempi di percorrenza.

Gli alunni devono astenersi dall'appoggiarsi alle portiere ed ai cristalli, dal porre le mani nel vano delle porte e nelle guide dei cristalli, dal gettare oggetti dalla vettura.

Gli alunni devono occupare correttamente il seggiolino evitando di stare in piedi durante la marcia e le manovre; solo ad automezzo fermo sono autorizzati ad alzarsi guadagnando ordinatamente l'uscita, avendo cura di non abbandonare gli effetti personali di cui gli autisti non possono essere responsabili.

Gli alunni devono, inoltre, evitare di danneggiare le vetture e di provocare danni a sè e agli altri bambini trasportati, e di non arrecare disagio tale da mettere a rischio la concentrazione alla guida dell'autista.

Tutti i danni e i guasti arrecati dai viaggiatori ai veicoli dovranno essere integralmente risarciti dagli esercenti la potestà genitoriale sui bambini che hanno arrecato il danno.

ART. 4

L'autista dello scuolabus, quando lo riterrà necessario, potrà richiamare gli utenti in caso di comportamento scorretto tale da pregiudicare il buon funzionamento del servizio, nonché per tutelare la propria concentrazione alla conduzione del mezzo, ha facoltà di segnalare tempestivamente all'Amministrazione coloro che nonostante il richiamo perseverino a comportarsi in modo non adeguato per l'adozione dei provvedimenti indicati nell'art. 5.

L'Amministrazione si riserva, in modo autonomo, di effettuare sulle linee scolastiche periodici controlli con propri operatori al fine di verificare, sia il rispetto dei percorsi previsti, ed il comportamento dell'utenza, nonché qualsiasi altro problema emerso da segnalazioni particolari.

ART. 5

Per chi si comporta in modo scorretto l'Amministrazione comunale adotterà i seguenti provvedimenti, rendendo nota la situazione alle famiglie:

- 1) richiamo verbale;
- 2) avviso formale ai genitori del comportamento scorretto del proprio figlio;
- 3) sospensione dall'utilizzo del servizio per un determinato periodo;
- 4) sospensione totale dal servizio se l'alunno insisterà a comportarsi in modo scorretto e pericoloso per sé e gli altri.

ART. 6

In caso di condizioni atmosferiche particolarmente avverse (ad esempio grandi precipitazioni nevose), calamità naturali, sfondamenti improvvisi del manto stradale ecc..., l'azienda appaltatrice deciderà le modalità di esecuzione del servizio in quel frangente o l'eventuale sospensione dovuta all'incapacità reale di proseguirlo.

In questi casi estremi, l'azienda di trasporto dovrà, comunque, successivamente, motivare adeguatamente le proprie scelte all'Amministrazione.

ART. 7

Il servizio con accompagnatore non viene garantito per il trasporto degli alunni delle scuole dell'obbligo.

ART. 8

Per quando non previsto dal vigente regolamento si fa espresso riferimento alle vigenti norme di Legge in materia.